

Partito Socialisti per il Lavoro

Codice Fiscale: 92044460670

La presente registrazione presso l'Ufficio del Registro di Teramo (Abruzzo) di oggi 14/11/2014 al n° 2012.....serie.....3....., va a novare il precedente Statuto adottato e registrato presso l'Ufficio del Registro di Teramo il 31/12/2012 al n°4216 serie III A , e 15/ 03/2012 al n° 798 serie III A , tutti accompagnati dai verbali Congressuali o di Direttivi.



STATUTO DEL PARTITO SOCIALISTI PER IL LAVORO

I Parte – De' Principi e degli Scopi

Articolo 1- Principi

Il Partito Socialisti per il Lavoro si ispira ai valori e agli ideali del socialismo laico e libertario che ha avuto in Italia tra i suoi padri fondatori e massime espressioni politiche esponenti come Turati, Matteotti, Nenni, De Martino, Pertini, Benedetto Craxi.

Il Partito Socialisti per il Lavoro è il Partito che raccoglie le istanze di tutti i lavoratori; il suo scopo ultimo è la realizzazione di una società ispirata al socialismo.

Il Partito Socialisti per il Lavoro si richiama ai principi dell'autonomia come forma e strumento per realizzare gli obiettivi di crescita civile e democratica e condizioni di parità dei rapporti economici, sociali e politici tra i cittadini; i principi del socialismo sono intimamente connessi con i metodi della libertà e i diritti civili, sociali, religiosi, individuali e collettivi, parità tra uomo e donna, il **diritto al lavoro**, alla salute, a una buona istruzione, a una sana informazione e alla sicurezza.

Il Partito Socialisti per il Lavoro è un soggetto politico dotato di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e finanziaria distinto da ogni altro soggetto comunque denominato.

Il Partito Socialisti per il Lavoro sviluppa la propria azione e la propria iniziativa politica e culturale nella società e nelle Istituzioni al fine di realizzare la piena ed effettiva partecipazione dei cittadini alla direzione dello Stato e della società come sancito dall'Art.49 della Costituzione della repubblica italiana.

Il Partito Socialisti per il Lavoro si articola in Federazioni regionali dotate di piena autonomia nella scelta delle alleanze politiche ed elettorali al fine del raggiungimento dei suoi obiettivi nell'ambito del territorio di competenza.

Articolo 2- Finalità

Il Partito Socialisti per il Lavoro impegna tutte le sue energie e risorse sull'obiettivo primario della composizione di un unico grande soggetto politico italiano sulla scia del PES (Partito del Socialismo Europeo) capace di occupare tutti quegli spazi della Sinistra capace di promuovere le Riforme istituzionali, economiche e sociali funzionale alla crescita equilibrata del Paese, e di garantire i diritti fondamentali della persona umana (la dignità del lavoro in tutte le sue forme, la difesa dei ceti più deboli, la condizione dei disabili, il vivere sostenibile, la lotta contro le nuove povertà e le ingiustizie sociali per il superamento degli squilibri territoriali, per la tutela dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale per una società solidale, plurale, multiculturale e multi-etnica e sappia garantire un futuro alle nuove generazioni).

Organo ufficiale di informazione del Partito e giornale di riferimento per tutti i socialisti , da fondare non appena ci saranno risorse disponibili, sarà "La Città Socialista".

Articolo 3-Sede

La sede legale e operativa del Partito Socialisti per il Lavoro è invia
(come da indirizzo fiscale).

Articolo 4- Il Simbolo

Il Simbolo del **PARTITO SOCIALISTI per IL LAVORO** da utilizzare su tutto il territorio nazionale, e per rappresentanza anche all'Estero è costituito da:

"Un cerchio con bordo rosso, bianco, corona circolare verde sulla quale nella parte superiore è la scritta di colore bianco SOCIALISTI e nella parte inferiore la scritta di colore bianco PER IL LAVORO, al centro del cerchio su sfondo bianco è raffigurato un garofano con la corolla rossa, il gambo verde con DUE foglie di differente grandezza sul lato destro e UNA foglia sul lato sinistro.



Sotto la foglia del gambo sul lato in basso a sinistra una stella di colore rosso con riferimento dimensionale all'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci in quanto centralità dell'uomo nell'Universo."

Articolo 5- Iscrizione

Possono iscriversi soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età singoli o associati che indipendentemente dalle loro concezioni filosofiche o religiose, ne condividano gli obiettivi e lo Statuto. L'iscrizione sia da parte di singoli o associati, comporta l'accettazione dello Statuto e il versamento delle quote individuali, che per le associazioni è pari alla somma degli individui associati.

La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi sede del Partito, centrale o periferica e indirizzata al Comitato Centrale che la esaminerà con apposita Commissione. L'interessato che riceverà rifiuto motivato all'iscrizione potrà far ricorso alla Commissione di Garanzia.

Tutti gli iscritti concorrono, esprimendo la propria opinione, all'elaborazione delle linee politiche e all'elezione dei propri dirigenti. Per poter assumere una carica direttiva in qualsiasi grado, occorrono almeno due anni di iscrizione continuativa.

E' assolutamente vietato all'iscritto di poter militare contemporaneamente in altri Partiti o Movimenti politici; il non rispetto di tale norma comporta l'espulsione dal Partito.

E' vietato all'iscritto di potersi candidare in liste di altri Partiti o Movimenti politici salvo speciale deroga scritta rilasciata dal Comitato dei Garanti competente per territorio e per competizione elettorale.

Articolo 6- Finanziamento

Il Partito dispone delle entrate costituite dal costo tessera e dal libero contributo degli iscritti, da atti di liberalità, da eventuali rimborsi elettorali e di quant'altro nelle disponibilità lecite e legali.

L'importo del costo tessera si divide in tre parti: una per la Tesoreria generale del Partito, una per la Federazione regionale di appartenenza, e una per le Sezioni territoriali. La quota minima del costo tessera viene fissata annualmente dal Comitato Centrale che determina il riparto rispettivamente in 30%, 20% e 50%.

Le tessere sono stampate e numerate a cura della Tesoreria generale del Partito e devono portare la firma del Segretario Generale del Partito; dopodichè potranno essere distribuite alle strutture periferiche.

Gli eventuali atti di liberalità, vistati dalla Tesoreria generale del Partito, saranno resi pubblici.

II Parte - Dell'Organizzazione

Articolo 7- Organizzazione

Il Partito si avvale di strutture territoriali dirette (sezioni, fed. Regionali) ma ove opportuno anche di Associazioni regionali.

L'organizzazione è ispirata a principi di democrazia e garanzie delle minoranze.

L'articolazione del Partito è costituita da:

- Direttorio
- Comitato Centrale
- Federazioni su basi regionali
- Sezioni.

Le Federazioni regionali pur avendo piena autonomia nelle scelte politiche che riguarda il loro territorio, sono tenute al rispetto delle decisioni degli organi generali del Partito per quanto riguarda le elezioni politiche Nazionali ed Europee e di conseguenza a sostenerle in ogni attività politica,



elettorale, culturale sul proprio territorio regionale.

Le cariche assunte in tutti i gradi del Partito, ad eccezione del Direttorio, del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, hanno la durata di quattro anni e gli eletti sono rieleggibili per massimo tre volte.

Articolo 8- Il Direttorio

Il Direttorio eletto da apposito congresso istitutivo, si compone normalmente di sette membri; dura in carica sette anni con tacito rinnovo, salvo sfiducia all'unanimità del Comitato Centrale.

Si compone, con la stessa durata, di un segretario generale, di un vice segretario generale e di altri cinque componenti che possono assumere cariche elettive anche all'interno del Comitato Centrale. Esso è responsabile dell'attuazione della linea politica fissata dal Congresso Nazionale e delle scelte deliberate dal Comitato Centrale.

Articolo 9- Il Segretario Generale

Il Segretario Generale viene eletto dal Direttorio così come il Vice segretario Generale.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza totale del Partito e ne esprime la linea politica, esclusa la parte economica-finanziaria di competenza del Tesoriere e del Presidente; esercita altresì gli atti di disponibilità del simbolo anche ai sensi dell'art. 15 comma 1 del DPR 30 marzo 1957 n°61, conferisce la disponibilità del simbolo alle strutture territoriali (Federazioni Regionali e Sezioni). Il Segretario Generale demanda a un Incaricato specifico (Tesoriere) eletto dal Comitato Centrale la responsabilità e la rappresentanza economica, amministrativa e finanziaria del Partito, affidandone la supervisione al Presidente.

In caso di impedimento del Segretario Generale, il Direttorio nomina un suo facente funzioni.

In caso di mozione di sfiducia all'unanimità dei membri del Comitato Centrale nei confronti del Segretario Generale o del Direttorio, egli convocherà un Congresso straordinario per il rinnovo del Direttorio e delle cariche al suo interno.

Articolo 10- Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è costituito dai Delegati espressi dalle Federazioni Regionali in ragione del peso dei loro iscritti ed è aperto agli invitati, agli iscritti, alle altre forze politiche e al pubblico.

Il Congresso definisce la linea politica del Partito, stabilisce le modalità di discussione e di votazione degli ordini del giorno e dei documenti ed elegge il Comitato Centrale.

Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni quattro anni ed è convocato dal Comitato Centrale d'accordo con il Segretario Generale; in mancanza di convocazione si intenderà decaduto e il Direttorio provvederà a nominare un Commissario temporaneo che convochi un nuovo Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale Straordinario può essere convocato dal Direttorio a maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 11- Il Comitato Centrale

Il Comitato Centrale è costituito, oltre che dai Componenti del Direttorio in qualità di Membri di diritto, da un numero di componenti eletti dal Congresso Nazionale, con adeguata rappresentanza femminile e giovanile mediante il rapporto iniziale di un membro ogni cento iscritti con un numero massimo di tremila da ripartire con metodo proporzionale in base al numero degli iscritti.

Il Comitato Centrale delibera a maggioranza la linea politica del Partito, le norme congressuali, approva il tesseramento, nomina il Tesoriere del Partito e ne approva la tenuta contabile-amministrativa nonché i bilanci del Partito.

Il Comitato Centrale elegge il suo Presidente.



Il Comitato Centrale viene convocato in via ordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; di almeno un terzo dei Segretari Regionali o in via straordinaria dal Direttorio, dal Segretario Generale o dal Presidente.

In caso di dimissioni della maggioranza (metà + 1) dei componenti del Comitato Centrale, il Direttorio oltre a convocare il congresso nazionale straordinario, nomina anche un Commissario temporaneo.

I tempi tra richiesta di convocazione e riunione del Comitato Centrale non possono superare i quindici giorni.

Le riunioni del Comitato Centrale sono valide in prima convocazione a maggioranza mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Articolo 12- Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Comitato Centrale.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato Centrale ne dirige il suo operato e ne ratifica le risoluzioni; in caso di impossibilità nomina un Vice-Presidente sue facenti funzioni.

Il Presidente partecipa in modo consultivo alle riunioni del Direttorio.

Il Presidente esercita pieni poteri di controllo sull'operato del Tesoriere. //

In caso di dimissioni scritte di uno o più componenti del Comitato Centrale fino a un massimo di un terzo, il Presidente può cooptare nuovi componenti provenienti dai Comitati Regionali.

Articolo 13- Il Tesoriere

Il Tesoriere, in modo esclusivo, amministra le risorse economiche del Partito, tiene le scritture contabili delle entrate e delle uscite del Partito e secondo le leggi vigenti predispose il bilancio annuale di previsione che deve essere approvato dal Comitato Centrale nella prima riunione dell'anno cui fa riferimento il bilancio di previsione con il parere del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti. I bilanci vengono redatti sulla base di scritture contabili secondo le norme di una ordinata e corretta contabilità.

Sono atti contabili obbligatori:

- 1) il bilancio di previsione;
- 2) il bilancio consuntivo;
- 3) l'inventario dei beni patrimoniali.

Il Tesoriere d'accordo con il Presidente dispone le entrate finanziarie dovute al Partito da parte dei compagni che rivestono incarichi nelle Istituzioni.

Articolo 14- Il Comitato Nazionale dei Garanti

Il Comitato Nazionale dei Garanti è costituito da cinque membri, tra cui il Presidente. Possono farne parte anche due personalità, di grande rilievo giuridico, esterne al Partito.

Il Comitato Nazionale dei Garanti è nominato dal Comitato Centrale e vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti. E' organo definitivo di appello sui provvedimenti assunti dalle Commissioni di Garanzia Regionali. E' chiamato a dare parere sulla scelta dei candidati alle elezioni nazionali.

Articolo 15- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Comitato Centrale.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti e al suo interno elegge il Presidente.

Il Collegio può verificare in ogni momento la gestione finanziaria e la contabilità.

Il diritto di accesso ai documenti contabili è garantito ad ogni suo componente.

La carica di componente dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno



del Partito.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a presentare ogni anno al Comitato Centrale una relazione sul Bilancio consuntivo e sulla gestione finanziaria del Partito.

Articolo 16- Il Congresso Regionale

Al Congresso Regionale partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti nelle Sezioni della Regione di appartenenza e in assenza di Sezioni, in rappresentanza degli iscritti in misura di un delegato per ogni venti iscritti.

Il Congresso Regionale è il massimo organo Regionale del Partito, ne definisce la linea politica territoriale e le alleanze più idonee alla realizzazione del programma, ed è aperto a chiunque.

Il Congresso Regionale è convocato ogni quattro anni in via ordinaria oppure in via straordinaria in qualsiasi momento su richiesta di almeno metà delle Sezioni o dalla maggioranza del Comitato Centrale in caso di dimissioni della maggioranza (metà+1) dei componenti del Comitato Regionale, nell'ultimo caso il Comitato Centrale nomina temporaneamente un Commissario.

Il Congresso Regionale elegge il Comitato Regionale, il Segretario Regionale e il suo Vice; nomina il Tesoriere Regionale che sarà posto alle dipendenze del Tesoriere Nazionale e la Commissione di Garanzia Regionale.

Articolo 17- Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale rappresenta il Partito nella Regione, dirige il Comitato Regionale, ne presiede le riunioni e ne coordina le Commissioni di lavoro, nonché tutti gli altri organismi regionali istituiti dal Congresso Regionale.

La carica di Segretario Regionale dura quattro anni ed è incompatibile con l'assunzione di cariche Istituzionali e perciò ne comporterebbe le sue dimissioni.

Eventuali deroghe devono essere approvate dal Congresso Regionale.

In caso di dimissioni scritte di uno o più componenti del Comitato Regionale fino a un massimo di un terzo, il Presidente può cooptare nuovi componenti provenienti dalle Sezioni e su approvazione del Comitato Regionale.

Articolo 18- Il Comitato Regionale o Federazione Regionale

Il Comitato regionale eletto dal Congresso Regionale è composto da undici membri, di cui quattro donne.

Il Comitato Regionale attua la linea politica votata dal Congresso Regionale e sviluppa le iniziative politiche di interesse della Regione.

Il Comitato Regionale convoca il Congresso Regionale ordinario ogni quattro anni; in mancanza di convocazione si intenderà decaduto e il Comitato Centrale provvederà a nominare un Commissario temporaneo che convochi un nuovo Congresso Regionale.

Il Comitato Regionale stabilisce le norme delle Sezioni e del loro modo operativo.

Le riunioni del Comitato Regionale sono valide in prima convocazione a maggioranza mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Articolo 19- La Commissione Regionale di Garanzia

La Commissione Regionale di Garanzia è composta da tre o cinque membri e tra essi elegge il Presidente.

La Commissione è competente a decidere in primo grado sui ricorsi presentati dagli iscritti relativi all'applicazione e interpretazione delle norme statutarie e su tutte le questioni che possano sorgere tra iscritti e dirigente o semplicemente tra iscritti.

Il giudizio definitivo spetta al Comitato Nazionale dei Garanti del Partito.

Articolo 20- Il Tesoriere Regionale

Il Tesoriere Regionale, nominato dal Comitato Regionale, amministra le risorse economiche delle Federazioni Regionali e redige il bilancio preventivo e consuntivo secondo le Leggi vigenti. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto ed approvato dal Comitato Regionale nella prima riunione dell'anno in cui si redige il bilancio secondo le norme di una corretta ed ordinata contabilità.

Il Tesoriere Regionale è tenuto a presentare ogni anno al Collegio dei Revisori dei Conti del Partito una relazione sul Bilancio consuntivo regionale e sulla gestione finanziaria da lui effettuata.

III Parte - Finale

Articolo 21- Il Commissariamento

Il Comitato Centrale in caso di gravi responsabilità e insuccessi politici ed elettorali o di paralisi degli organismi regionali a causa di insanabili contrasti, propone al Segretario Generale il commissariamento degli organismi stessi.

Per gli Organi di Sezione, tali decisioni spettano al Segretario Regionale su parere del Comitato Regionale.

Articolo 22- Le Liste dei Candidati

Le Liste dei Candidati per i vari livelli istituzionali vengono approvate dai rispettivi Organi: Comitato Centrale, Comitato Regionale, Comitato Sezionale o Comunale previo parere obbligatorio dei rispettivi Organi di Garanzia.

In caso di controversie che mettano a rischio i tempi per la presentazione delle Liste, il Segretario Generale, il Segretario Regionale e il Segretario Sezionale, ognuno per i vari gradi, nominerà un proprio delegato reggente temporaneo per la sola presentazione delle Liste.

Articolo 23- Ricorsi

Le decisioni sanzionatorie adottate nei confronti degli organi del Partito sono appellabili presso la Commissione di Garanzia, competente per livello.

Articolo 24- Convocazione dei Congressi

I Congressi vengono convocati di norma minimo sessanta giorni prima delle scadenze naturali.

Articolo 25- Modifica dello Statuto

Le modifiche allo Statuto possono essere approvate dal Direttorio e dal Comitato Centrale in seduta plenaria, all'unanimità, salvo ratifica del Congresso Nazionale.

In caso di disaccordo prevarrà il giudizio del Direttorio.


Articolo 26- Norma Transitoria

La prima volta il Congresso che ratifica il presente Statuto elegge anche il Direttorio con Segretario Generale, Vice Segretario Generale e altri cinque Componenti che si compone come riportato dal verbale del Congresso redatto alla fine del suo svolgimento e che costituirà parte integrante del presente Statuto.

Ratificato in Isernia il 16/11/2013



Registrato presso l'Ufficio del Registro di Teramo (Abruzzo) il *14/11/12* al
n°....*2012*....serie...*3*....., va a novare il precedente Statuto adottato e registrato presso l'Ufficio del
Registro di Teramo il 31/12/2012 al n°4216 serie III A e 15/ 03/2012 al n° 798 serie III A , tutti
accompagnati dai verbali Congressuali o di Direttivi.





AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il **14 NOV. 2014**

al n° **2012** serie **3**

Versamento di € **200,00** effettuato il **14 NOV. 2014**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Luigi Busacchio



